

DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2024
361/2024/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA CO.ME.TE. – COSTRUZIONI MECCANICHE
TERNO S.R.L., NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI
CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 317386611**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1308^a riunione del 17 settembre 2024

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel e, in particolare, l'Allegato A recante il "Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per la Regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo" (di seguito: TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico per la Regolazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi: Reti Interne di Utente e altri Sistemi di Distribuzione Chiusi" (di seguito: TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;

- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 16 dicembre 2022 (prot. Autorità 67969 del 16 dicembre 2022), la Società CO.ME.TE. - Costruzioni Meccaniche Terno S.r.l. (di seguito anche: reclamante o CO.ME.TE.) ha presentato il presente reclamo, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) di aver preteso la richiesta di modifica del preventivo accettato in data 30 aprile 2022 ed avente codice di rintracciabilità ID 317386611;
2. con nota prot. 69180 del 21 dicembre 2022, l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 3 gennaio 2023 (prot. Autorità 404 del 3 gennaio 2023), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva prot. E-DIS-31/11//2022-1322012;
4. con nota prot. 20129 del 24 marzo 2023, l'Autorità ha chiesto al reclamante se - alla luce della suddetta memoria - confermava l'interesse al reclamo;
5. con nota datata 28 marzo 2023 (prot. Autorità 21115 del 29 marzo 2023), CO.ME.TE. ha confermato l'interesse al reclamo;
6. con nota prot. 66854 del 25 ottobre 2023, l'Autorità ha convocato l'audizione delle parti, svoltasi il 6 novembre 2023;
7. con nota prot. 69087 del 6 novembre 2023, l'Autorità ha trasmesso alle parti il verbale della suddetta audizione;
8. con nota prot. 73803 del 21 novembre 2023, l'Autorità ha sollecitato il gestore a fornire riscontro all'impegno di produzione documentale assunto in sede di audizione;
9. con nota datata 23 novembre 2023 (prot. Autorità 74471 del 24 novembre 2023), il gestore ha fornito il suddetto riscontro;
10. con nota del 20 giugno 2024 (prot. Autorità 43142 del 20 giugno 2024), il reclamante ha chiesto di conoscere lo stato del procedimento;
11. in data 20 giugno 2024, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina;
12. con nota del 27 agosto 2024 (prot. Autorità 61296 del 27 agosto 2024), il reclamante ha nuovamente chiesto di conoscere lo stato del procedimento.

QUADRO NORMATIVO:

13. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA *ratione temporis* vigente:
 - l'articolo 1, comma 1, secondo cui, tra l'altro, ai fini del medesimo TICA si applicano le definizioni previste dal TISSPC, che a sua volta rimanda alle

definizioni previste dal TISDC, oltre che le definizioni previste dal medesimo TICA;

- l'articolo 1, comma 1, lettera dd), secondo cui la potenza in immissione richiesta è il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l'utente sia disconnesso;
- l'articolo 6, comma 7, secondo cui la richiesta di adeguamento della connessione esistente, qualora sia relativa a interventi nell'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita nel sistema GAUDÌ o nell'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete nel punto di connessione o nella rete elettrica esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, rappresenta una mera comunicazione di aggiornamento da inviare al gestore di rete e non comporta il pagamento di alcun corrispettivo;
- l'articolo 7, comma 5, secondo cui, tra l'altro, il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui al comma 7.2 del TICA. In questi casi, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6 del TICA. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 del TICA a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto a evidenziare le motivazioni. Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente chieda una modifica del preventivo che comporti una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione è pari alla somma tra il corrispettivo di cui all'articolo 12 del TICA inizialmente definito e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata dal gestore di rete;
- l'articolo 7, comma 8, secondo periodo, del TICA secondo cui il preventivo accettato può essere altresì modificato (tra l'altro) previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente. Nel caso in cui la richiesta provenga dal richiedente, si applica quanto previsto dal comma 7.5 del TICA;
- l'articolo 40, comma 7, secondo cui nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza in immissione richiesta:
 - a) qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo. Il richiedente ne dà evidenza al gestore di rete entro la data di completamento dell'impianto di produzione. Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 (due) mesi dalla data di attivazione della connessione, il gestore di rete restituisce al richiedente la

differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete, ai fini dell'applicazione dei commi 16.6 e 30.6 del TICA, tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;

- b) in tutti gli altri casi, il richiedente è tenuto a richiedere una modifica del preventivo secondo quanto previsto dai commi 7.5, 7.8, 19.5 e 19.8 del TICA;
14. rileva, inoltre, l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), del TISDC, secondo cui la potenza di un impianto nel caso degli impianti fotovoltaici è la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto.

QUADRO FATTUALE:

15. In data 11 gennaio 2022, CO.ME.TE. ha presentato al gestore una richiesta di connessione per un impianto fotovoltaico, con potenza in immissione di 900 kW, potenza dei pannelli 999,35 kW e potenza degli inverter di 900 kW (nel seguito: valori tecnici originari dell'impianto);
16. in data 15 marzo 2022, e-distribuzione ha emesso il preventivo ID 317386611, contenente i valori tecnici originari dell'impianto;
17. in data 30 aprile 2022, CO.ME.TE. ha accettato il suddetto preventivo;
18. in data 2 maggio 2022, e-distribuzione ha predisposto e trasmesso al reclamante il Regolamento di esercizio dell'impianto con i valori tecnici originari dell'impianto;
19. in data 11 agosto 2022, CO.ME.TE. ha inviato a e-distribuzione la dichiarazione di fine lavori dell'impianto di produzione, con i valori tecnici originari dell'impianto;
20. in data 13 settembre 2022, il reclamante ha restituito al gestore il Regolamento di esercizio, con allegati (tra l'altro) gli schemi elettrici indicanti una potenza in immissione di 880 kW, una potenza dei pannelli di 998,10 kW e una potenza degli inverter di 880 kW;
21. in data 16 settembre 2022 - a seguito della variazione in diminuzione dei valori tecnici dell'impianto indicati dal reclamante nel Regolamento di esercizio rispetto ai valori tecnici originari dell'impianto - e-distribuzione ha inviato a CO.ME.TE. una richiesta di integrazione della documentazione ricevuta in data 13 settembre 2022, indicando, altresì, la necessità - per CO.ME.TE. stessa - di chiedere la modifica del preventivo ID 317386611 accettato il 30 aprile 2022;
22. in pari data 16 settembre 2022, e-distribuzione ha configurato in GAUDI (codice CENSIMP IM_1485943) l'impianto di produzione, inserendo in anticipo i nuovi valori di potenza in immissione di 880 kW, potenza dei pannelli di 998,10 kW e della potenza degli inverter di 880 kW;
23. in data 5 ottobre 2022, CO.ME.TE. - al fine di ridurre l'attesa - ha chiesto al gestore di modificare il preventivo ID 317386611, in coerenza con i nuovi inferiori valori di

- potenza in immissione di 880 kW, potenza dei pannelli di 998,10 kW, e della potenza degli inverter di 880 kW;
24. in data 12 ottobre 2022, CO.ME.TE. ha contestato al gestore la legittimità di aver preteso la richiesta di modifica del preventivo ID 317386611 accettato il 30 aprile 2022, a seguito della intervenuta modifica - all'interno del Regolamento di esercizio dell'impianto - dei valori tecnici originari dell'impianto;
 25. in data 21 novembre 2022, e-distribuzione ha risposto al suddetto reclamo, confermando la legittimità della richiesta di modifica;
 26. in data 7 dicembre 2022, e-distribuzione ha emesso il nuovo preventivo con i valori di potenza in immissione di 880 kW, potenza dei pannelli di 998,10 kW e della potenza degli inverter di 880 kW;
 27. in data 15 dicembre 2022, CO.ME.TE. ha accettato il nuovo preventivo;
 28. in data 16 dicembre 2022, e-distribuzione ha effettuato la nuova configurazione in GAUDI' dell'impianto in questione, con i valori coerenti con il nuovo preventivo accettato il 15 dicembre 2022;
 29. sempre in data 16 dicembre 2022, non essendo soddisfatta della risposta ricevuta al reclamo presentato il 12 ottobre 2022, CO.ME.TE. ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

30. Il reclamante contesta che il gestore abbia preteso la richiesta di modifica del preventivo ID 317386611 accettato, dopo che CO.ME.TE. aveva trasmesso al gestore stesso un Regolamento di esercizio - relativo al connettendo impianto di produzione - con valori della potenza in immissione, della potenza dei pannelli e della potenza degli inverter inferiori a quelli originari dell'impianto presenti nel menzionato preventivo;
31. il reclamante, infatti, evidenzia di aver chiesto la riduzione della potenza in immissione entro il limite massimo del 10% ed il limite massimo di 100 kW;
32. ora, poiché per CO.ME.TE. è *“...solo il valore della potenza di immissione che regola l'esercizio dell'impianto...”*, ne consegue che e-distribuzione ha violato l'articolo 40, comma 7 del TICA laddove stabilisce che *“...Nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza di immissione richiesta: a) qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100kW, tale riduzione non si configura come modifica del preventivo...”*;
33. CO.ME.TE. aggiunge, che *“...la modifica dei valori è stata determinata in quanto sono stati acquistati dei pannelli fotovoltaici con caratteristiche tecniche che richiedevano detta modifica...”* e ribadisce che il Regolamento di esercizio è stato inviato con i nuovi valori *“...in quanto nell'articolo 40, comma 7 del TICA viene citato il 10% della variazione della potenza in immissione e non ci sono indicazioni per le quali si debba richiedere una variazione del preventivo di connessione se vengono cambiati anche gli altri parametri...”*;

34. per il reclamante, poi, la correttezza della propria posizione trova riscontro anche nell'articolo 6, comma 7 del TICA - laddove dispone che “...*La richiesta di adeguamento della connessione esistente, qualora sia relativa a interventi sull' impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDI' o sull'impianto elettrico dell'utente...rappresenta una mera comunicazione di aggiornamento da inviare al gestore di rete e non comporta il pagamento di alcun corrispettivo...*” - in quanto la registrazione dell'impianto in GAUDI' “...*è stata validata con la potenza nominale a 880 kW (con la nuova potenza) e mai è stato comunicato da E-distribuzione alcun rigetto in fase di validazione...*”;
35. invero, CO.ME.TE. contesta che la modifica della potenza nominale dell'impianto - da 900 kW A 880 kW - sia da intendersi alterazione della configurazione inserita in GAUDI' ed a riprova sottolinea che “...*la registrazione dell'impianto in GAUDI' terna è stata validata con la potenza nominale a 880 kW (con la nuova potenza) e mai è stato comunicato da E-distribuzione alcun rigetto in fase di validazione...*”;
36. il reclamante, quindi, chiede all'Autorità di accogliere il presente reclamo “...*anche alla luce della disciplina di cui all'articolo 6, comma 7 del TICA, in base al quale ED avrebbe dovuto chiedere l'aggiornamento dei dati e non richiedere la modifica del preventivo...*”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

37. e-distribuzione, in relazione alla affermazione del reclamante per cui “...*la richiesta di riduzione del valore di potenza in immissione, formalizzata in data 05/10/2022, non avrebbe dovuto configurarsi come una modifica del preventivo già pubblicato ma, al contrario, doveva essere acquisita da parte del gestore di rete come mera comunicazione di aggiornamento senza la necessità di pagamento di alcun corrispettivo...*”, osserva che “...*l'Art. 40 comma 7 del TICA citato trova applicazione nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la sola potenza in immissione del proprio impianto e prende in considerazione due distinte circostanze:*
1. lettera a): “*qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo...*”;
 2. lettera b): “*in tutti gli altri casi, il richiedente è tenuto a richiedere una modifica del preventivo...*”;
38. . al proposito il gestore precisa che controparte “...*ha richiesto, oltre la riduzione della potenza in immissione, la modifica della potenza nominale del campo generazionale e della potenza nominale in uscita dagli inverter, che hanno comportato conseguentemente la variazione del valore di potenza nominale dell'impianto di produzione, così come definita dall'articolo 1, comma 1.1, lettera cc) del TISSPC (Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel), da 900 kW a 880 kW...*”;

39. in base a quanto sopra, il gestore evidenzia che “...*le modifiche avanzate dal reclamante si configurano come alterazioni sia della configurazione inserita in GAUDI’ che dello stesso impianto elettrico dell’utente...*”, però riconosce che in GAUDI’ l’impianto è stato censito il 19 settembre 2022 direttamente con i nuovi valori di potenza in immissione di 880 kW, potenza dei pannelli di 998,10 kW e della potenza degli inverter di 880 kW, poiché “...*tale operatività è consentita nel sistema GAUDI’ per i Delta di Potenza in questione, precisando che tale operazione, in effetti, dal punto di vista formale sarebbe dovuta avvenire a seguito della accettazione della nuova soluzione tecnica...*”;
40. e-distribuzione, quindi, anche “...*alla luce delle suddette considerazioni, in relazione alla sequenza dei fatti sopra rappresentati, conferma le motivazioni che hanno portato alla mancata applicazione dell’articolo 40, comma 7 e dell’articolo 6, comma 7 del TICA, in coerenza con i relativi presupposti regolatori...*” e, pertanto, ribadisce “...*la correttezza della necessità di una richiesta di modifica del preventivo originario, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del TICA...*”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

41. Il *thema decidendum* della presente controversia consiste nello stabilire se e-distribuzione abbia legittimamente o meno chiesto al reclamante di presentare - ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del TICA - una richiesta di modifica del preventivo ID 317386611 accettato, dopo aver ricevuto dallo stesso il Regolamento di esercizio dell’impianto di produzione in questione con valori tecnici inferiori ai valori tecnici originari dell’impianto presenti nel menzionato preventivo, ritenendo, invece, il reclamante detta modifica non necessaria, in virtù di quanto disciplinato dagli articoli 40, comma 7 e 6, comma 7 del TICA;
42. a tal proposito, giova preliminarmente evidenziare in generale che - con l’accettazione del preventivo di connessione - sorge tra richiedente e gestore un contratto che vincola le parti su tutti i contenuti del preventivo di connessione accettato, tra i quali - come per il connettendo impianto fotovoltaico in questione - i valori della potenza in immissione, della potenza dei pannelli e della potenza degli inverter;
43. il TICA fornisce una puntuale disciplina - in ordine a possibilità, causali, modalità e relative condizioni economiche - della variazione dei contenuti del preventivo sia prima che dopo l’accettazione dello stesso;
44. ciò premesso sul piano generale, nel caso in esame è pacifico che CO.ME.TE. abbia introdotto nell’*iter* di connessione - per autonoma scelta tecnico-gestionale - una variazione ai contenuti del preventivo ID 317386611 accettato, allorché ha restituito a e-distribuzione il Regolamento di esercizio dell’impianto di produzione con i valori della potenza in immissione, della potenza dei pannelli e della potenza degli inverter inferiori ai corrispondenti valori tecnici originari dell’impianto contenuti nel preventivo ID 317386611 accettato;
45. ed invero, risulta *per tabulas* dalla documentazione tecnica prodotta - ed è stato espressamente riconosciuto dal reclamante - che i valori di 900 kW di potenza in

- immissione, di 999,35 kW di potenza dei pannelli e di 900 kW di potenza degli inverter - presenti nel preventivo ID 317386611 accettato - nel regolamento di esercizio restituito a e-distribuzione sono stati modificati in 880 kW di potenza in immissione, 998,10 kW di potenza pannelli e 880 kW di potenza inverter;
46. orbene, l'articolo 40, comma 7 del TICA non solo prevede - testualmente alla lettera a) - che non si configura come modifica del preventivo la richiesta di riduzione della potenza in immissione nei limiti ivi previsti, ma - altrettanto testualmente alla lettera b) - con disposizione di chiusura generale e residuale che - in qualsiasi altro caso diverso dalla riduzione della potenza in immissione - il richiedente è tenuto a richiedere una modifica del preventivo secondo quanto previsto dai commi 5 e 8 dell'articolo 7 del TICA stesso;
 47. pertanto, avendo il reclamante chiesto la riduzione non solo della potenza in immissione - ma anche della potenza nominale dei pannelli e della potenza degli inverter - nel caso di specie trova conseguente applicazione l'articolo 40, comma 7 lett. b) del TICA;
 48. contrasta, quindi, con l'assetto regolatorio definito dall'articolo 40, comma 7 lettere a) e b) del TICA, l'affermazione del reclamante (espressa in sede di audizione) per cui "*...il Regolamento di esercizio è stato inviato con i nuovi valori in quanto nell'articolo 40, comma 7 del TICA viene citato il 10% della variazione della potenza in immissione e non ci sono indicazioni per le quali si debba richiedere una variazione del preventivo di connessione se vengono cambiati anche gli altri parametri. Quindi, per COMETE è solo il valore della potenza di immissione che regola l'esercizio dell'impianto...*";
 49. la motivazione giuridica sopra esposta vale *ex se* a ritenere legittima la decisione del gestore di richiedere la richiesta di modifica del preventivo originario;
 50. ciò posto, per completezza giova osservare come risulti infondata anche l'affermazione del reclamante per cui - anche alla luce della disciplina di cui all'articolo 6, comma 7 del TICA - e-distribuzione "*...avrebbe dovuto chiedere l'aggiornamento dei dati e non richiedere la modifica del preventivo...*";
 51. ed invero, detto articolo prevede espressamente che sia sufficiente una mera comunicazione di aggiornamento - e non una richiesta di modifica - nel solo caso in cui la richiesta di adeguamento della connessione esistente sia relativa a interventi nell'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita nel sistema GAUDÌ o nell'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete nel punto di connessione o nella rete elettrica esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete;
 52. ebbene, come precedentemente evidenziato la modifica dei valori tecnici dell'impianto di produzione - introdotta dal reclamante rispetto ai valori tecnici originari del preventivo ID 317386611 accettato - rappresenta un adeguamento della connessione esistente che ha comportato un'alterazione della configurazione nel sistema GAUDÌ, per cui la stessa non può essere qualificata - e, quindi, trattata - come mera comunicazione di aggiornamento ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del TICA;

53. per cui, anche in base all'articolo 6, comma 7 del TICA, per il caso in esame risultava necessaria - e, quindi, correttamente richiesta da e-distribuzione - la richiesta di modifica del preventivo ID 317386611 accettato;
54. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
55. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da CO.ME.TE. - Costruzioni Meccaniche Terno S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 317386611;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini